



CONTRATTO DI RICERCA COMMISSIONATA

Con la presente scrittura privata tra

- Università di Foggia – Dipartimento di Scienze Agrarie, Risorse Naturali e Ingegneria (DAFNE) (c.f. 94045260711 - P. I.V.A. 03016180717) nella persona del Direttore pro tempore Prof.ssa Milena Grazia Rita Sinigaglia, codice fiscale _____, nata a _____, il _____ e residente in _____, domiciliata per la carica in Foggia, alla Via Napoli, 25, di seguito indicato come “Dipartimento” - DAFNE

e

- La Società Renewable Consulting s.r.l. (c.f. e P.Iva n. 02250560683) con sede in Torremaggiore (FG) in Corso Matteotti n. 65 nella persona del legale rappresentante Sig. Antonio Valente, codice fiscale _____, domiciliato per la carica presso la sede sociale, in seguito indicata come “Committente/Società”/ “R.C” pec renewableconsulting@legalmail.it

PREMESSO

- che la Committente opera nel campo dello sviluppo, progettazione e realizzazione di impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili con particolare riferimento alla fonte fotovoltaica e sono interessate ad acquisire, sviluppare ed applicare metodologie di ricerca nei settori di propria attività e ad acquisire dati in merito alla produzione agricola all’interno di un sistema integrato agro-fotovoltaico, anche stabilendo contatti con enti pubblici che abbiano interessi di ricerca nello stesso settore;
- che il gruppo di ricerca coordinato dalla Prof.ssa Zina Flagella che opera presso il Dipartimento già da tempo ha sviluppato ricerche di base ed applicative nel settore agronomico con particolare riferimento alle coltivazioni erbacee ed è interessato a sperimentare ed applicare i risultati fin qui ottenuti collaborando con enti ed aziende che operano direttamente o indirettamente nel settore specifico;
- che, giusta l'art. 66 del D.P.R. 11.7.1980 n. 382, le Università, purché non vi osti lo svolgimento della loro funzione scientifica e didattica, possono eseguire attività di ricerca e consulenza mediante contratti e convenzioni con enti pubblici e privati;
- che in data 04/05/2021 è stato sottoscritto un Protocollo di Intesa tra Renewable Consulting s.r.l. ed il Dipartimento di Scienze Agrarie, Alimenti, Risorse Naturali ed Ingegneria dell’Università di Foggia (UNIFG-DAFNE) con le quali il Dipartimento e la Società Renewable Consulting s.r.l. hanno manifestato la convergenza di intenti nel promuovere, secondo le proprie specifiche competenze e nei propri settori di intervento, ogni forma di collaborazione che risultasse di comune interesse nella progettazione, sperimentazione,

realizzazione e gestione di impianti agroenergetici per gli aspetti inerenti l'interazione con le colture agrarie;

- che le Parti, attraverso il presente contratto, intendono dar corso al citato atto programmatico attraverso l'affidamento, da parte della Committente, di un incarico di ricerca al Dipartimento, che accetta tale incarico, ai seguenti termini e condizioni.

SI CONVIENE E STIPULA QUANTO SEGUE

Art. 1

Oggetto del contratto

La Committente affida all'Università - Dipartimento di Scienze Agrarie, Risorse Naturali e Ingegneria (DAFNE) che accetta, l'esecuzione di un programma di ricerca consistente nella realizzazione di una prova sperimentale al fine di valutare la compatibilità di sistemi colturali predeterminati con un sistema agro-fotovoltaico (APV) ad elevata densità di moduli energetici con l'obiettivo precipuo di studiare gli effetti dell'influenza del sistema APV sullo sviluppo e la produzione di colture, previa elaborazione di un apposito itinerario agronomico.

Articolo 2

Programma della ricerca

Il programma della ricerca, concordato tra le parti contraenti, è articolato in una serie di attività descritte nell'Allegato tecnico nel quale vengono riportati anche gli obiettivi finali.

L'attività oggetto del contratto si articolerà per obiettivi (descritti nell'Allegato tecnico) ed al raggiungimento di ciascun obiettivo l'Università redigerà una relazione/rapporto tecnico.

Al termine della ricerca sarà redatta una relazione tecnica finale sui risultati raggiunti.

Art. 3

Responsabilità

L'Università designa la Prof.ssa Zina Flagella quale responsabile scientifico della esecuzione della ricerca. Quest'ultima, qualora lo ritenga opportuno e necessario al fine dell'esecuzione dell'attività di cui è incaricata, potrà, nel rispetto del Regolamento per le prestazioni conto terzi dell'Università degli Studi di Foggia, far ricorso a prestazioni professionali esterne i cui costi graveranno in *toto* sul corrispettivo determinato per la ricerca.

La Committente designa quale proprio responsabile per ogni attività o questione inerente alla esecuzione della ricerca la Dott.ssa Agr. Francesca De Santo.

Nel corso dello svolgimento della ricerca ed in relazione alla sua evoluzione, potranno essere concordate, di comune accordo tra le parti, modifiche ed aggiornamenti, sempre nei limiti del programma di ricerca. Al riguardo, si precisa che il mancato accordo delle Parti in merito alle eventuali modifiche richieste da una di esse non potrà pregiudicare l'espletamento dell'incarico secondo le condizioni pattuite nel presente Contratto né costituirà motivo di risoluzione dello stesso.

Art. 4

Durata del rapporto contrattuale

Il presente contratto avrà la durata di 20 mesi a partire dalla data di sottoscrizione del presente Contratto e si intenderà tacitamente risolto alla scadenza così fissata, salvo che il programma di ricerca in oggetto non richieda un termine maggiore per cause non imputabili ad alcuna delle Parti. In tal caso, il Contratto si intenderà automaticamente prorogato, previo accordo tra le parti, per il tempo ritenuto concordemente necessario alla conclusione della ricerca.

Resta salva la possibilità delle Parti di concordare, qualora lo ritengano di comune accordo opportuno, una proroga al termine di durata del presente Contratto. In ogni caso l'accordo delle parti sull'eventuale proroga dovrà risultare da un documento scritto e controfirmato da tutte le parti. In nessun caso una dilazione dei termini di durata del presente contratto potrà comportare una maggiorazione del corrispettivo pattuito al successivo art. 5.

Art. 5

Obblighi delle parti

Per l'attività prestata dal Dipartimento ai fini dello svolgimento della ricerca (uso delle strutture, utilizzo delle apparecchiature, prestazione professionale del personale, etc.) la Committente si impegna a corrispondere la cifra globale ed omnicomprensiva di euro 36.000,00 + I.V.A. come per legge, dietro presentazione di regolari fatture valide ai fini fiscali da parte del Dipartimento emesse nei confronti della Società Committente, da trasmettere tramite Sistema d'Interscambio (codice KRRH6B9).

La Committente si impegna ad effettuare il pagamento entro 10 giorni lavorativi dalla data di ricevimento delle fatture a mezzo di bonifici bancari.

I pagamenti avverranno con la seguente modalità:

- Euro 29.240,00 + I.V.A entro 10 giorni dalla stipula della convenzione;
- Euro 3.380,00+ I.V.A. entro 12 mesi dalla stipula della convenzione;
- Euro 3.380,00+ I.V.A. a conclusione della ricerca.

La Società effettuerà i pagamenti su presentazione di fattura pro forma da parte del Dipartimento DAFNE. Ricevuti i pagamenti il Dipartimento DAFNE procederà ad emettere regolari fatture quietanzate.

La Committente si impegna inoltre a mettere a disposizione del Dipartimento, ai sensi degli artt.1803 e ss. del codice civile, per l'intera durata del programma di ricerca, n. 2 piranometri le cui specifiche tecniche sono quelle allegate sub B) o similari. Le relative spese di trasporto e quelle eventualmente necessarie per la manutenzione degli stessi saranno a carico della Committente.

Il Dipartimento si impegna ad espletare l'incarico di ricerca in modo diligente e tempestivo e garantisce l'alta specializzazione del proprio personale e delle attività svolte.

Il Dipartimento si impegna a redigere e trasmettere alla Committente report semestrali aventi ad oggetto le attività svolte ed ogni eventuale informazione ed evidenza di rilievo ai fini della ricerca e sperimentazione condotta ed a partecipare, per il tramite del Responsabile scientifico nominato, ad eventuali incontri di allineamento che la Committente dovesse richiedere.

Art. 6

Risoluzione del contratto

Il presente contratto si intenderà risolto qualora il Dipartimento non ottemperi affatto o sia in grave ritardo nell'esecuzione della ricerca, secondo le modalità stabilite nel presente contratto, nonché in caso di comprovata violazione dell'obbligo di riservatezza di cui al successivo art. 8 o, ancora, in caso di violazione delle disposizioni in materia di utilizzo dei risultati della ricerca di cui al successivo art. 7.

Il contratto dovrà intendersi risolto anche nella circostanza in cui la Committente: non ottemperi al versamento del *quantum debeatur* alle scadenze prefissate salvo che non ricorra una giusta causa o per fatto non dipendente dalla propria responsabilità. In ogni caso la Committente dovrà darne immediata comunicazione al Dipartimento che si riserverà il diritto di chiedere informazioni e chiarimenti e, qualora lo ritenga opportuno, di interessare l'ufficio legale dell'Amministrazione Centrale per la tutela delle proprie ragioni.

In caso di risoluzione anticipata del contratto per qualsivoglia causa, resta fermo l'obbligo della Committente di provvedere al versamento delle somme corrispondenti all'attività di ricerca svolta sino al momento dello scioglimento del vincolo sinallagmatico.

Qualora sorga contrasto circa la quantificazione della somma dovuta ai sensi del comma precedente, le parti si rimetteranno, ai sensi dell'art. 1349 c.c., alla determinazione fornita da un arbitratore appositamente nominato, su istanza della parte interessata, dal Presidente del Tribunale di Foggia.

Art. 7

Appartenenza dei risultati della ricerca

I diritti di proprietà intellettuale sui risultati della ricerca appartengono all'Università di Foggia. La committente ha licenza d'uso esclusivo di questi risultati.

Nell'utilizzazione dei risultati della ricerca la Committente ha l'obbligo di indicare nelle forme d'uso che l'invenzione è stata realizzata nell'ambito della ricerca d'ateneo dell'Università di Foggia.

Le parti si impegnano a non utilizzare i risultati ottenuti per fini bellici.

Art. 8

Segreto

La Società licenziataria si impegna a considerare come strettamente confidenziali tutti i documenti e le informazioni (know-how) comunicategli, e ciò anche dopo la fine del contratto.

Esse dovranno prendere ogni necessaria precauzione al fine di salvaguardare il segreto. In particolare esse imporranno tale obbligo ai propri collaboratori vietando loro ogni uso abusivo delle informazioni ricevute. La Società licenziataria non potrà comunicare la documentazione a terzi, ed in particolare a dei subfornitori, se non previa autorizzazione espressa del licenziante.

Il licenziante assume un analogo impegno con riferimento ai documenti ed alle informazioni ricevute dal licenziatario.

La presente disposizione, in ogni caso, non si applica a tutte quelle informazioni ed ai documenti (in qualunque forma, anche digitale) che si riferiscono alle modalità di svolgimento ed ai risultati della ricerca commissionata.

Questi ultimi restano soggetti alla disciplina della proprietà intellettuale e della licenza d'uso di cui al precedente articolo 7.

Articolo 9

Segretezza e tutela della riservatezza

Il Dipartimento, nella persona del Responsabile scientifico, nel periodo di vigenza del contratto, è tenuto ad osservare il segreto nei confronti di qualsiasi persona non coinvolta nell'attività di ricerca oggetto del presente contratto, per quanto riguarda fatti, informazioni, cognizioni e documenti di cui fosse venuta a conoscenza, o che le fossero comunicati dalla Committente, in virtù del presente contratto.

La Committente, analogamente, è tenuta ad osservare il segreto nei confronti di qualsiasi persona non coinvolta nell'attività di ricerca oggetto del presente contratto, per quanto riguarda fatti, informazioni, cognizioni e documenti di cui fosse venuta a conoscenza, o che le fossero comunicati dal Responsabile scientifico, o dai suoi collaboratori, in virtù del presente contratto e che non costituiscano l'oggetto del contratto stesso.

Il Dipartimento, nell'espletamento delle prestazioni oggetto del presente contratto assume altresì la qualifica di incaricato, ai sensi e per gli effetti della D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e successive modifiche.

Art. 10

Pubblicazioni

Qualora il Dipartimento o la Committente intendano pubblicare su riviste nazionali ed internazionali i risultati della ricerca in oggetto, inclusi eventuali aggiornamenti e/o approfondimenti, ovvero esporli oppure, ancora, farne uso in occasione di congressi, convegni, seminari o simili, concorderanno – fermo il rispetto della libertà di ricerca scientifica e di divulgazione dei suoi risultati garantita dalla Costituzione e dalla vigente normativa eurounitaria e statale – i termini e modi delle pubblicazioni e comunque sono tenute a citare l'accordo nel cui ambito è stato svolto il lavoro di ricerca.

Art. 11

Oneri assicurativi

Ciascuna parte provvederà alla copertura assicurativa del personale impiegato nell'attuazione del presente contratto per le attività indicate nell'allegato tecnico.

Il personale della Committenza che si rechi presso le strutture messe a disposizione dall'Università per lo svolgimento della ricerca, è tenuto ad uniformarsi ai regolamenti disciplinari e di sicurezza in vigore nell'Università di Foggia.

Art. 12

Recesso unilaterale delle parti

Le parti possono recedere dal contratto in ogni tempo, ai sensi di quanto previsto dall'art. 1373 del codice civile, con preavviso di almeno 30 giorni da dare alla controparte; in tal caso sono fatte salve le spese già sostenute, i compensi già maturati e gli impegni assunti, alla data di accettazione del recesso.

In caso di contrasto sulla quantificazione della somma dovuta nel rispetto di quanto stabilito nel comma precedente, le parti si rimetteranno, ai sensi dell'art. 1349 c.c., alla determinazione fornita da un arbitratore appositamente nominato, su istanza della parte interessata, dal Presidente del Tribunale di Foggia.

Art. 13

Arbitrato

Qualsiasi controversia concernente il presente contratto, comprese quelle relative alla sua validità, esecuzione e risoluzione, sarà risolta mediante arbitrato rituale, in conformità del Regolamento della Camera arbitrale della Camera di Commercio di Foggia, da un Collegio arbitrale nominato secondo detto Regolamento.

Il Collegio arbitrale deciderà secondo diritto, nel rispetto degli art. 806 ss. c.p.c., con lodo rituale impugnabile anche per violazione di regole di diritto relative al merito della controversia.

Art. 14

Disposizione di chiusura

Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente contratto si rinvia alla normativa eurounitaria e statale vigente.

Art. 15

Spese di registrazione

Il presente accordo è soggetto a registrazione solo in caso d'uso ai sensi dell'art. 5, primo comma D.P.R. 131 del 26/4/1986 ed art. 4, Tariffa Parte Seconda allegata al medesimo decreto. La presente Convenzione è redatta in un unico originale in formato digitale ed è soggetta ad imposta di bollo

assolta in modo virtuale dall'Università di Foggia, autorizzazione dell'Agenzia delle Entrate di Foggia.

Foggia,

Direttore del Dipartimento

Prof.ssa Milena Sinigaglia

Rappresentante Legale Ente

Sig. Antonio Valente

Allegato 1 - Progetto agro-fotovoltaico (APV) – UNIFG Agrotech renewable consulting

Obiettivo generale: realizzazione di una prova sperimentale al fine di valutare la compatibilità di sistemi colturali erbacei con un sistema agro-fotovoltaico (APV) ad elevata densità di moduli energetici.

Obiettivi realizzativi:

- a) studio dell'influenza del sistema APV sullo sviluppo e la produzione di colture erbacee;
- b) messa a punto di un itinerario agronomico (epoca di semina e/o nutrizione e/o scelta varietale e/o regime idrico) per la valutazione della produttività e della sostenibilità delle colture erbacee individuate

Criteri di selezione:

- a) coltura con un'altezza inferiore a 0,85 cm (altezza minima pannelli)
- b) coltura con limitati fabbisogni idrici
- c) coltura con meccanizzazione compatibile con sistema APV e con ridotti residui colturali incendiabili

Colture candidate:

- a) leguminose a bassa taglia: cece e/o lenticchia (e/o cereale tipo frumento duro - varietà a taglia bassa)

Realizzazione della prova:

Fattori a confronto

- a) 2 specie di leguminose (cece, lenticchia)
- b) 2 o più genotipi per specie
- c) fertilizzazione (almeno 2 livelli)

Si potrà eventualmente valutare la risposta al regime idrico (irriguo, asciutto)

Ciascuna tesi verrà replicata almeno 3 volte all'interno del sistema APV e l'intera prova dovrà essere replicata in un terreno adiacente come testimone di pieno campo "*open field*", al fine di confrontare l'effetto del sistema di termini di risposta fenologica e produttiva.

I rilievi fenologici e produttivi verranno effettuati da personale dell'Università di Foggia; tutte le operazioni colturali concordate e definite fra UNIFG e la committente, saranno a cura della committente e dovranno essere effettuate manualmente e/o con meccanizzazione compatibile con il sistema APV.




Figura 1. Layout sperimentale su terreno "Saccone" su cui allestire la prova con layout dei pannelli




Figura 2 Layout sezione pannelli solari ed interfila per la coltivazione agronomica

Disegno sperimentale:

Specie: cece (C), lenticchia (L)

Varietà: 2 di cece (CV1, CV2) e 2 di lenticchia (LV1, LV2)

Fertilizzazione: low input (F1), high input (F2)

Eventuale irrigazione: low input (W1), high input (W2) (sulla base della disponibilità dell'azienda agricola) oppure, eventuale, epoca di semina (precoce S1, tardiva S2)

Blocco		W1 / S1	W1 / S1		W2 / S2	W2 / S2	
SISTEMA APV	I	CV1F1	CV1F2		CV1F1	CV1F2	1
	I	CV2F1	CV2F2		CV2F1	CV2F2	2
	I	LV1F1	LV1F2		LV1F1	LV1F2	3
	I	LV2F1	LV2F2		LV2F1	LV2F2	4
	II	CV1F1	CV1F2		CV1F1	CV1F2	5
	II	CV2F1	CV2F2		CV2F1	CV2F2	6
	II	LV1F1	LV1F2		LV1F1	LV1F2	7
	II	LV2F1	LV2F2		LV2F1	LV2F2	8
	III	CV1F1	CV1F2		CV1F1	CV1F2	9
	III	CV2F1	CV2F2		CV2F1	CV2F2	10
	III	LV1F1	LV1F2		LV1F1	LV1F2	11
	III	LV2F1	LV2F2		LV2F1	LV2F2	12
	IV	13
	IV	14
	
SISTEMA OPEN FIELD	I	W1 / S1	W1 / S1		W2 / S2	W2 / S2	
		CV1	CV1		CV1	CV1	1
		CV2	CV2		CV2	CV2	2
		LV1	LV1		LV1	LV1	3
	II	LV2	LV2		LV2	LV2	4
		CV1	CV1		CV1	CV1	5
		CV2	CV2		CV2	CV2	6
		LV1	LV1		LV1	LV1	7
	III	LV2	LV2		LV2	LV2	8
		CV1	CV1		CV1	CV1	9
		CV2	CV2		CV2	CV2	10
		LV1	LV1		LV1	LV1	11
IV	LV2	LV2		LV2	LV2	12	
						13	
						14	

Figura 3 Schema di campo per coltura selezionata.

pannelli PV	area libera da pannelli
-------------	-------------------------